

CODICE ETICO DEI CANDIDATI, DEI PARTITI E DELLE COMPONENTI DELLA COALIZIONE DI CENTROSINISTRA (elezioni amministrative 2022 a Barletta)

Art. 1

I candidati, i partiti e i movimenti della coalizione riaffermano la loro fede nella Costituzione italiana quale fondamento della vita politica, amministrativa e sociale del Paese e il loro impegno al rispetto dei principi in essa consacrati, in particolare della prescrizione secondo la quale “i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore” (art. 54). Essi riconoscono inoltre il valore universale dei principi contenuti negli atti internazionali per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e si impegnano a promuoverne il rispetto e la concreta realizzazione nell’attività amministrativa, nella convinzione che la “volontà popolare è il fondamento dell’autorità dei pubblici poteri” (art. 21 della Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite del 1948).

Art. 2

I candidati, i partiti e i movimenti della coalizione svolgono la loro azione amministrativa e la loro condotta nella comunità cittadina avendo quale obiettivo il perseguimento del bene comune. A questo fine essi si ispirano ai principi della solidarietà, dello sviluppo sostenibile, dell’inclusione, in specie delle fasce più deboli della popolazione, dell’assoluto disinteresse personale, della trasparenza, dell’ascolto, del dialogo e della cooperazione con le associazioni rappresentative, il mondo del volontariato e la società civile in tutte le sue molteplici articolazioni ed espressioni.

Art. 3

Nella formazione delle liste elettorali non può essere candidato chi sia stato rinviato a giudizio o condannato, anche in via non definitiva, per un reato di mafia, di criminalità organizzata, contro la libertà personale o la personalità individuale, per sfruttamento della prostituzione, per delitti di corruzione o di concussione, per reati contro la pubblica amministrazione (salva successiva sentenza di proscioglimento), né chi sia stato condannato in via definitiva per altri reati dolosi di particolare gravità. In coerenza con la legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1 commi 49, 50 e d.lgs n. 39 dell’8 aprile 2013, che dettano norme per prevenire e contrastare la corruzione, i conflitti d’interesse, inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso la pubblica amministrazione.

Art. 4

I candidati conducono la campagna elettorale nel pieno rispetto della libertà di voto degli elettori, astenendosi rigorosamente da qualsiasi forma di pressione, di promessa di favori o utilità personali, di elargizione di denaro in cambio di voti o di sostegno. Essi operano nel rispetto personale degli altri candidati e degli avversari politici e hanno cura di illustrare con la massima accuratezza il proprio programma e quello della coalizione, così da favorire un dialogo aperto, franco e costruttivo con l’elettorato e la cittadinanza.

I candidati rendono pubbliche le fonti di finanziamento della propria campagna elettorale, le spese effettuate e l’uso delle risorse in tale campagna.

Art. 5

Gli eletti si impegnano, per l’intera durata del mandato amministrativo, a fare parte dello stesso partito o movimento per il quale si sono candidati. Fermo restando il rispetto per la libertà del mandato e dell’espressione del dissenso nella corretta dialettica politica, ove un consigliere eletto manifesti l’intenzione di passare da una componente della coalizione ad altra componente della stessa, è responsabilità delle forze politiche che garantiscono l’adesione al codice far valere il dovere morale del vincolo assunto rifiutando tale passaggio. Ove un consigliere eletto nella coalizione non ne condivida più il programma o l’attività politica o amministrativa, egli, per rispetto verso l’elettorato che lo ha votato in seno alla coalizione, dovrebbe avvertire l’esigenza di rassegnare le dimissioni.

Art. 6

I consiglieri non possono fare parte di consigli di amministrazione né di altri organi di enti, società, consorzi, cooperative, associazioni finanziate, anche solo in parte, dal Comune o che operino per conto del Comune, né possono assumere in essi funzioni direttive. Tali divieti si estendono ai loro parenti o affini in primo grado e al coniuge o convivente.

Art. 7

I componenti della Giunta comunale sono scelti non solo in base alla loro condivisione del programma della coalizione, ma in considerazione della loro competenza rispetto alla delega a ciascun assessore assegnata. Nei loro confronti si applicano le medesime preclusioni previste dall’art. 3 per i candidati al Consiglio comunale.

I componenti della Giunta comunale non possono essere parenti o affini in primo grado o coniugi o conviventi di consiglieri comunali.

Art. 8

I consiglieri e i componenti della Giunta rendono pubblica l'eventuale esistenza di un interesse personale (ivi compresi quelli di propri familiari) in questioni all'ordine del giorno, rispettivamente, del Consiglio o della Giunta comunale e si astengono dalla discussione e dalla votazione su tali questioni.

Art. 9

Il numero e le composizioni delle commissioni consiliari rispondono a esigenze reali di approfondimento, di dibattito e di consultazione, rifuggendo da motivazioni legate alla sola remunerazione dei loro componenti mediante gettoni di presenza, la cui entità e corresponsione sarà determinata con un tetto massimo (mensile o annuale).

Il ricorso a consulenze o a incarichi professionali esterni all'amministrazione comunale deve essere del tutto eccezionale e giustificato dall'assenza, in seno all'amministrazione, delle necessarie risorse professionali. In tal caso l'individuazione del professionista esterno deve avvenire con modalità pienamente trasparenti e deve garantire che la scelta risponda esclusivamente alla sua comprovata competenza.

La scelta dei dirigenti comunali deve avvenire con criteri e modalità di rigorosa pubblicità e trasparenza, sulla base esclusiva della loro competenza, professionalità e idoneità rispetto alle funzioni da svolgere.

Art. 10

Nel rispetto del principio di sana gestione della cosa pubblica e delle responsabilità, anche contabili e patrimoniali, degli amministratori comunali, va rigorosamente evitato lo sperpero del pubblico denaro per opere o servizi che non corrispondano a un reale interesse generale. Così pure, una volta che date opere siano state realizzate o servizi istituiti, se ne deve curare scrupolosamente l'effettivo funzionamento e la regolare manutenzione, evitando che cadano in disuso o in condizioni di degrado, così da affermare in ogni ambito il pieno rispetto del bene pubblico.

Art. 11

Si istituisce il tavolo politico formato dai Segretari di Partito e dai rappresentanti delle liste/movimenti, che avrà il compito insieme al Sindaco di verificare l'attuazione del programma. Ogni consigliere eletto nel Partito, Lista civica, Movimento, farà riferimento al proprio Segretario o Rappresentante per qualunque azione inerente l'attività amministrativa. Il sindaco riunirà il tavolo con cadenza periodica.